



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **8**

in data **10/01/2022**

OGGETTO:

Affidamento del servizio di esecuzione in sede di tamponi antigenici per la verifica dell'eventuali positività al Covid-19 del personale dipendente - CIG Z4734B4C0A.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 16/12/2021 è stata coordinata una giornata di screening al fine di verificare l'eventuale positività al Covid-19 tra il personale comunale e dell'Amministrazione in ragione dell'accertamento di due casi di positività nelle giornate precedenti riferita a soggetti a stretto contatto con il personale dell'Ente e presenti nella sede Municipale, la quale ha portato all'individuazione di ulteriori casi di positività al Covid-19 tra il personale comunale;

rilevato che in virtù della organizzazione della suddetta giornata di screening si sono potuti isolare immediatamente i soggetti risultati positivi al Covid-19 e, pertanto, si è di fatto realizzato un contenimento dei casi tra il personale dell'Ente;

sentito in merito il Datore di lavoro dell'Ente, si è ritenuto opportuno organizzare, dopo le festività di fine anno, una ulteriore giornata di screening al fine di sottoporre al tampone rapido antigenico di seconda generazione il personale dell'Ente e l'Amministrazione comunale al fine di scongiurare la possibile positività al virus a tutela della salute pubblica e per garantire la piena operatività della macchina amministrativa;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "Codice degli appalti pubblici", ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2 a norma del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, precisando che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36, comma 6, stabilente che "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";
- l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e

n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 3.6 ai sensi del quale si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- il punto 4.1.3 nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici; le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto nell'amministrazione diretta di lavori;
- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere

quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

dato atto che in merito alle modalità di affidamento degli appalti pubblici, l'articolo 1 del decreto legge n.76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, nel testo da ultimo modificato dal decreto legge n.77/2021, ha previsto che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19 in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023, procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

visto il parere ANAC 3 agosto 2020;

visto l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

constatato che su Consip non sono attive al momento convenzioni per la fornitura in sede dei necessitati tamponi;

dato atto che con nota registrata al protocollo n.44540 del 28/12/2021 è stato richiesto un preventivo di spesa alla Dott.ssa Daniela Quartu al fine di sottoporre sino a 110 individui tra personale ed amministratori dell'Ente al tampone antigenico per la ricerca della positività al Covid-19;

acquisito agli atti con nota registrata al protocollo n.44751 del 30/12/2021 apposito preventivo di spesa della Dott.ssa Daniela Quartu con il quale la stessa propone un intervento in loco in data 10/01/2022 con l'esecuzione di tutti i necessitati tamponi ad un prezzo unitario di euro 16,00 Iva esente cadauno tutto compreso, da ridursi a 15,00 in caso di mancata necessità della certificazione ai fini Green Pass;

visto bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e constatato che sul capitolo di spesa n.410 dell'anno 2022 insistono risorse sufficienti a copertura della stessa, pari nel massimo a complessivi euro 1.760,00;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG) attribuito dall'ANAC;
- in merito all'affidamento in oggetto è stato ottenuto il CIG n.Z4734B4C0A per un importo netto pari ad euro 1.760,00;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

ritenuto di dover procedere all'affido della fornitura di cui trattasi; attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla dott.ssa Daniela Quartu con sede in Cagliari presso la Via Tiziano, 44, P.IVA 03497440929 C.F. QRDNL87A66B354L, il servizio di cui al codice identificativo di gara n.Z4734B4C0A avente ad oggetto l'esecuzione presso la sede dell'Ente, nel giorno del 10/01/2022, di tamponi antigenici per la verifica in capo al personale dipendente e agli amministratori locali dell'eventuale positività al Covid-19, sino ad un massimo di 110 unità, al costo unitario di euro 16,00 Iva esente cadauno tutto compreso, da ridursi a 15,00 in caso di mancata necessità della certificazione ai fini Green Pass;

3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari, nel massimo, ad euro 1.760,00, esenti IVA, impegnando il medesimo importo sul capitolo di spesa n.410 del bilancio 2022;
4. di dare atto che l'importo di cui al punto precedente rappresenta il corrispettivo massimo dovuto dall'Amministrazione comunale per i servizi di cui trattasi, evidenziandosi che saranno oggetto di pagamento i soli tamponi effettivamente effettuati e processati;
5. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di individuare nel sottoscritto il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

Il Responsabile del Settore
dott. Filippo Farris



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 8 del 10.01.2022

Oggetto: Affidamento del servizio di esecuzione in sede di tamponi antigenici per la verifica dell'eventuali positività al Covid-19 del personale dipendente - CIG Z4734B4C0A.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 10.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 02.02.2022

L'impiegato incaricato